

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) SANTONI	Presidente
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SPENNACCHIO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) SPENNACCHIO

Nella seduta del 31/08/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

### FATTO

La controversia attiene alla correttezza del conteggio effettuato dall'intermediario in relazione all'estinzione anticipata di un contratto di mutuo. Parte ricorrente ha affermato di aver sottoscritto nell'anno 2006, unitamente al cointestatario del ricorso, un contratto di mutuo in euro, indicizzato in franchi svizzeri, con l'intermediario resistente.

I mutuatari sono "*stati costretti a vendere*" l'immobile finanziato con il mutuo in questione nel 2015. La banca resistente inviava i conteggi elaborati in base ai parametri descritti in una nota del marzo 2013.

La ricorrente, a fronte di tali chiarimenti, ha esposto, prima tramite reclamo in data 9 luglio 2015 e poi con ricorso, le proprie doglianze, rilevando innanzitutto la mancanza di adeguata informativa da parte dell'intermediario; in particolare, la parte ricorrente ha denunciato una sostanziale incomprensibilità del meccanismo di calcolo degli interessi attraverso l'indicizzazione valutaria. Ha contestato, dunque, il conteggio elaborato dall'intermediario in sede di estinzione del mutuo, posto che aveva richiesto "*a saldo di una cifra mutuata un aggravio di circa 52% definito come rivalutazione e calcolato in base ad una formula fornita nel 2013, che non compare nel contratto siglato dalle parti nel 2006*



*e che per di più non era stata esaustivamente definita e spiegata attraverso esempi e dati concreti”.*

Ha quindi lamentato la mancata chiarezza dell'art. 7 del contratto di mutuo. Non ha firmato alcuna documentazione che le consentisse di rendersi conto dei rischi ai quali poteva andare incontro, mentre le note informative fornite dalla banca nel 2013 e nel 2015 *“riportavano una formula di calcolo la quale, ammessa la capacità del singolo soggetto di affrontarne il corretto svolgimento, sarebbe dovuta essere integrata nel contratto di mutuo e non da rivelare a contratto firmato”.*

Sulla base di tali presupposti, con ricorso presentato all'Arbitro, la ricorrente ha articolato le proprie domande che sono riassumibili nella richiesta di condanna della banca resistente alla restituzione dell'importo corrisposto a titolo di *“rivalutazione”* al momento dell'estinzione del rapporto di mutuo in esame e quantificato in € 40.014,43.

L'intermediario, con proprie controdeduzioni, ha contestato la domanda di parte ricorrente, ritenendo corretto il funzionamento contrattuale divisato, nonché le indicazioni ed i conteggi già esposti alla parte ricorrente a fronte dei chiarimenti in passato richiesti. Innanzitutto, infatti, ha censurato il comportamento della parte ricorrente, la quale aveva ricevuto adeguata e sufficiente informativa in fase precontrattuale.

Ciò chiarito, e con riferimento alle richieste presentate in ricorso, l'intermediario ha eccepito come la domanda, essendo fondata sulla pretesa invalidità del contratto, non rientra nella competenza temporale del Collegio ABF. Tutto ciò premesso, nel merito ha indicato come le caratteristiche del mutuo oggetto di controversia evidenziano in primo luogo che l'indicizzazione al Franco svizzero è chiaramente indicata all'art. 4 del contratto, così come i meccanismi di conversione sono esplicitati nei successivi articoli.

Alla luce di tutto ciò, l'intermediario ha rivendicato la correttezza dei criteri utilizzati in sede di calcolo per il conteggio di anticipata estinzione, di cui all'art. 7 del contratto di mutuo, sicché ha chiesto, in via preliminare, di dichiarare il ricorso inammissibile o, in subordine, di respingerlo nel merito.

## DIRITTO

La controversia ora in esame attiene alla contestazione delle modalità di calcolo previste contrattualmente per il conteggio di anticipata estinzione di un mutuo indicizzato in franchi svizzeri. Essa richiede, innanzitutto, di affrontare l'eccezione preliminare esposta dall'intermediario resistente in relazione alla carenza di competenza temporale dell'Arbitro, posto che il contratto *de quo* è stato stipulato in periodo antecedente il 1° gennaio 2009 e la clausola contestata non è stata mai attuata, *“non essendosi perfezionata l'estinzione del rapporto”.*

Al riguardo, non è controverso che il contratto in esame sia stato stipulato per atto pubblico in data 27 giugno 2008. Tuttavia la controversia rientra senza dubbio nell'ambito della competenza temporale dell'ABF, essendo contestata la condotta posta in essere dall'intermediario in sede di estinzione del rapporto, avvenuta successivamente al 1° gennaio 2009, e di cui la ricorrente ha fornito adeguata prova documentale.

Quanto al merito di tale conflitto insorto tra la cliente e la banca, si indicherà innanzitutto come la domanda formulata dalla parte ricorrente, volta ad ottenere la restituzione della somma corrisposta a titolo di rivalutazione, debba essere accolta, a seguito del vaglio di legittimità dei criteri di calcolo ai fini dell'estinzione anticipata. A tal proposito si consideri che poiché, come appena sopra riferito, l'oggetto della controversia attiene all'accertamento del corretto metodo di calcolo, nello specifico delineato dall'art. 7 del contratto stipulato tra le parti, la decisione non può prescindere dalla verifica della



legittimità ed efficacia della clausola medesima che si pone come base normativa giustificatrice del suddetto calcolo.

Orbene, circoscrivendo l'analisi al funzionamento di tale clausola, sulla quale, del resto, sembra incentrarsi la doglianza della cliente, che lamenta di non aver compreso, per mancanza di trasparenza, il meccanismo sottostante la conversione (*rectius*: la doppia conversione), si deve constatare che la norma contrattuale in esame prevede, in caso di estinzione anticipata, che l'importo del capitale residuo vada prima convertito in Franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale fissato nel contratto e, successivamente, riconvertito in Euro al cambio Franco svizzero / Euro rilevato il giorno del rimborso. Su questi aspetti, ed in relazione alla loro interferenza con il regime dei contratti dei consumatori, come confermato anche da precedenti decisioni di questo Collegio per casi e clausole del tutto analoghi a quelli ora discussi, si è espressa altresì la Corte UE ritenendo inequivocabilmente che una clausola contrattuale può essere valutata come abusiva ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE laddove, malgrado il requisito della buona fede, determini un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.

Ciò posto, è per altro necessario stabilire quali conseguenze produca nel rapporto contrattuale tra le parti del presente procedimento la nullità della clausola che è stata sopra esaminata, dal momento che il suddetto rapporto deve comunque essere regolato, posta la sua sopravvivenza. Nel caso di specie, l'art. 125-*sexies*, comma 1, T.U.B. (corrispondente all'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE) così statuisce: "*Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore*".

Pertanto, ribadita la nullità della clausola contenuta nell'art. 7 del contratto stipulato tra le parti del presente procedimento, che introduce di fatto una penalità per l'ipotesi di estinzione anticipata, e tenuto conto del principio nominalistico di cui all'art. 1277, comma 1, c.c., è possibile riferirsi ai criteri proposti dalla parte ricorrente che sono in sé giustificati, con la conseguenza che l'intermediario dovrà restituire quanto conteggiato, ai fini dell'anticipata estinzione del finanziamento, a titolo di rivalutazione. In esito alla richiesta di estinzione anticipata del mutuo, il capitale residuo che la ricorrente era tenuta a restituire è pari alla differenza tra la somma inizialmente mutuata e l'ammontare complessivo delle quote capitale già restituite, calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al Franco svizzero, senza praticare, però, la duplice conversione prevista dalla clausola di cui è stata dichiarata la nullità.

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario rimborsi alla parte ricorrente la somma di € 40.014,43, oltre agli interessi dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**



Decisione N. 4549 del 26 febbraio 2018

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE SANTONI